COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GERMANI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 713

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333. (2415-B) (*Modificato dal Senato*) 713

PRESIDENTE 713, 714

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 714

Votazione segreta:

PRESIDENTE 715

La seduta comincia alle 9,25.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Martino Carmine e Stagno d'Alcontres.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333. (Modificato dal Senato). (2415-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951 n. 333 », già approvato dalla nostra Commissione, nella seduta del 20 dicembre 1951, e modificato dal Senato, nella seduta del 4 marzo 1952.

Riferirò io stesso brevemente sulle modificazioni introdotte dal Senato.

Nel secondo comma dell'articolo 1, alla nostra formula: « possono proporre ricorso alla Commissione censuaria centrale contro il piano particolareggiato di espropriazione...» il Senato ha sostituito la seguente: « ...possono proporre ricorso alla Commissione censuaria centrale anche dopo la pubblicazione del piano particolareggiato... ». Ciò per rendere evidente che il ricorso non è diretto contro il piano particolareggiato di esproprazione, ma contro i danni catastali risultanti dal piano stesso.

All'articolo 4, il Senato ha ritenuto che il passaggio a carico dell'Ente espropriante dell'onere delle imposte, sovrimposte e contributi obbligatori, debba decorrere non dalla

data di pubblicazione del decreto di espropriazione, ma dalla data in cui ha avuto luogo la presa di possesso.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'emendamento apportato dal Senato all'articolo 1 è stato proposto dal Governo, e si sustanzia nel fatto che non avrebbe senso l'ammettere un ricorso contro il piano; nè, d'altra parte, la Commissione censuaria ha alcuna autorità sui piani di espropriazione. Quindi, la variante è stata logicamente accolta.

Per quanto riguarda l'articolo 4, il testo precedente, approvato da questa Commissione e presentato dal Governo, prevedeva che la data dalla quale dovessero gravare sull'Ente espropriante gli obblighi di pagamento delle imposte, sovrimposte e contributi, fosse quella di pubblicazione del decreto di espropriazione. Il Governo riteneva che questa data obiettivamente fosse la più rispondente alla legge.

Senonché il Senato fece osservare che, in molti casi, gli Enti, per ragioni anche indipendenti dalla loro volontà (quali, ad esempio, il fatto che sui terreni si trovano dei coltivatori diretti che non possono essere espropriati prima della fine dell'annata agraria), prendono possesso dei terreni qualche mese dopo la pubblicazione del decreto di esproprio. In questi casi, gli occupanti godono dei frutti del terreno; pertanto, è sembrato più giusto far gravare su di loro l'onere del pagamento delle imposte e contributi fino alla data di effettiva presa di possesso da parte degli Enti.

Il Governo avrebbe preferito la conservazione della formula precedente, tuttavia non si è opposto a quella che il Senato ha proposto e deliberato.

Per quanto riguarda la dizione «reale immissione in possesso», che il Senato ha deliberato per esprimere il concetto testé riferito, il Governo fa presente che, in questi casi, non sussiste una vera e propria immissione in possesso, dato che, trattandosi di espropriazione, non si dà luogo ad un trasferimento tra privati, ma soltanto ad una presa di possesso. Quando viene pubblicato il decreto di esproprio, il terreno passa senza nessuna formalità dal proprietario all'Ente espropriante. Difatti, non esiste alcun atto da parte dell'Autorità, che provochi questa immissione in possesso; è la stessa pubblicazione del decreto di esproprio che produce il trasferimento.

Nel momento in cui l'Ente prende possesso del terreno, si compila soltanto, alla presenza di un notaio, un verbale di inventario di ciò che si trova sul fondo.

Perciò il Governo, dietro richiesta del Senato, ha inteso interpretare la formulazione approvata dal Senato stesso come riferentesi alla presa di possesso senza alcuna formalità amministrativa.

PRESIDENTE. Prendiamo atto del chiarimento che ci ha dato l'onorevole Sottosegretario circa la modificazione introdotta all'articolo 4. Effettivamente, non sussiste una reale immissione in possesso, perché non c'è un atto amministrativo specifico per tale immissione. Si verifica, invece, la semplice presa di possesso che è conseguenza diretta del decreto di espropriazione.

Poichè nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione delle modificazioni introdotte dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente tenore:

«Il termine indicato nell'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, è prorogato dal 31 dicembre 1951 al 30 giugno 1952 per pubblicare i piani particolareggiati di espropriazione nei comuni di Contarina, Donada, Loreo, Porto Tolle, Rosolina, della provincia di Rovigo, e nel comune di Cavarzere della provincia di Venezia.

Nei territori delimitati dal precedente comma, l'Ente espropriante e l'espropriando possono proporre ricorso alla Commissione censuaria centrale contro il piano particolareggiato di espropriazione, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, e limitatamente alle questioni riflettenti la non corrispondenza della qualità di coltura e della classe di produttività del fondo, rispetto ai dati risultanti dal catasto, in relazione a notevoli immutazioni fondiarie determinate dalle inondazioni e mareggiate dell'autunno 1951.

Tale ricorso è soggetto anche alle norme contenute nell'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e nell'articolo 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, in quanto risultino ad esso applicabili».

Il Senato, lasciando identici il primo ed il terzo comma, ha così modificato il secondo comma:

«Nei territori delimitati dal precedente comma, l'Ente espropriante e l'espropriando possono proporre ricorso alla Commissione censuaria centrale anche dopo la pubblicazione del piano particolareggiato di espropriazione, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, e limi-

tatamente alle questioni riflettenti la non corrispondenza della qualità di coltura e della classe di produttività del fondo, rispetto ai dati risultati dal catasto, in relazione a notevoli immutazioni fondiarie determinate dalle inondazioni e mareggiate dell'autunno 1951 ».

Pongo in votazione tale modifica.

(*È approvata*).

Agli articoli 2 e 3 non sono state apportate modificazioni dal Senato.

L'articolo 4 era stato approvato dalla nostra Commissione nella seguente formulazione:

« L'Ente espropriante, nei territori determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è tenuto a rimborsare all'espropriato, entro 60 giorni dalla relativa richiesta, dalla quale risulti documentato anche l'avvenuto pagamento, le quote di imposte, di sovrimposte e di contributi obbligatori, che per legge, a decorrere dalla data in cui è stato pubblicato il decreto di espropriazione, gravano sulla parte di terreno espropriato e sono a carico dell'espropriante ».

Il Senato l'ha sostituito con il seguente:

« L'Ente espropriante, nei territori determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è tenuto a rimborsare all'espropriato, entro 60 giorni dalla relativa richiesta, dalla quale risulti documentato anche l'avvenuto pagamento, le quote di imposte, di sovrimposte e di contributi obbligatori, che per legge, a decorrere dalla data in cui ha avuto luogo la reale immissione in possesso, gravano sulla parte di terreno espropriato e sono a carico dell'espropriante ».

Pongo in votazione tale nuovo testo.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato, a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 maggio 1951, n. 333. (*Modificato dal Senato*) (n. 2415-*B*).

Presenti e votanti 46
Maggioranza 24
Voti favorevoli. . . . 43
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino, Basile, Bellucci, Bianco, Bolla, Bonomi, Bucciarelli Ducci, Burato, Calasso, Calcagno, Caramia, Cartia, Cavazzini, Chiarini, Colombo, Corbi, Corona Giacomo, Cremaschi Olindo, Driussi, Ferraris, Fina, Fora, Franzo, Gatto, Germani, Giovannini, Giuntoli Grazia, Gorini, Grammatico, Helfer, Lopardi, Marabini, Marenghi, Miceli, Negri, Pino, Rivera, Sampietro Giovanni, Scotti Alessandro, Sedati, Sodano, Stella, Tonengo, Truzzi, Volgger, Zaccagnini.

Sono in congedo:

De Martino Carmine e Stagno d'Alcontres.

La seduta termina alle 9,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI